COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

INFORMAZIONI

In data 16 dicembre 1958, la Commissione della Comunità Economica Europea aveva preso una decisione relativa alla circolazione delle merci ottenute sotto il regime del traffico di perfezionamento negli Stati membri e che era stata notificata agli Stati membri il 17 dicembre 1958 (1). *Tale decisione ha perso la sua efficacia il 30 giugno 1960. In data 28 giugno1960, la Commissione della Comunità Economica Europea ha preso la seguente decisione la quale è stata notificata agli Stati membri il 6 luglio 1960 e sostituisce la decisione del 16 dicembre 1958*

Decisione relativa alle circolazione delle merci per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti non assoggettati ai dazi doganali ed alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e, in particolare, quelle dell'articolo 10, paragrafo 2;

vista la decisione della Commissione in data 4 dicembre 1958, relativa all'uso di un certificato per la circolazione delle merci tra gli Stati membri, in applicazione delle norme del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea;

considerando che le merci ottenute in uno Stato membro — per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti che non sono stati assoggettati ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili in tale Stato membro o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse — devono essere am-

(1) Cfr. *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 33 del 31 dicembre 1958

messe al beneficio dell'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni misura di effetto equivalente tra gli Stati membri;

considerando, tuttavia, che l'ammissione delle suddette merci a tale beneficio, ove non sia subordinata alla percezione di un prelievo, rischia di falsare le condizioni di concorrenza nel Mercato comune nella misura in cui i prodotti impiegati nella loro fabbricazione siano prodotti di paesi terzi;

considerando, nondimeno, che il rischio non è tale da assumere carattere di gravità finché la riduzione dei dazi doganali applicabili fra gli Stati membri non supererà il 20%;

considerando che le suddette merci saranno oggetto, per la massima parte, al più tardi alla fine dell'anno in corso, di una riduzione supplementare dei dazi doganali applicabili tra gli Stati membri, in base a quanto deciso dai Rappresentanti dei rispettivi Governi, riuniti in seno al Consiglio, in data 12 maggio 1960, e che tale riduzione si eleverà al 5% per le merci del settore agricolo e al 10% per le altre merci;

considerando che, in tale occasione, i Rappresentanti dei Governi degli Stati membri hanno deciso di procedere contemporaneamente ad un primo ravvicinamento dei dazi doganali applicabili alla maggior parte dei prodotti, nei confronti dei paesi terzi, sulla base di calcolo della tariffa doganale comune ridotta del 20%;

considerando che, non appena entreranno in vigore i provvedimenti previsti nei due punti precedenti, l'ammissione delle dette merci al beneficio dell'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni misura di effetto equivalente fra gli Stati membri, sarà necessariamente subordinata alla percezione del prelievo di cui sopra;

considerando che, in base alle vigenti legislazioni nazionali, lo Stato membro ove le suddette merci sono fabbricate non riscuote alcun dazio quando esse vengono esportate verso un altro Stato membro;

considerando che, allo scadere del periodo transitorio, i prodotti di paesi terzi, impiegati nella fabbricazione delle predette merci, dovranno essere integralmente assoggettati ai dazi doganali previsti nei loro confronti dalla tariffa doganale comune, allorquando tali merci non saranno esportate verso paesi terzi;

considerando equo, per tali ragioni, che il prelievo — al quale sarà subordinata l'ammissione delle dette merci al beneficio dell'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di ogni misura di effetto equivalente — prenda come base i dazi della tariffa doganale comune relativi ai prodotti impiegati per le suddette merci, che in nessun Stato membro siano stati assoggettati ai dazi doganali e alle tasse di effetto equivalente loro applicabili, o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse;

considerando l'opportunità di stabilire un'aliquota unica per tale prelievo —, e che, tenuto conto delle circostanze sopraindicate appare equo fissare tale aliquota per il periodo che va dal momento in cui la riduzione supplementare sarà stata effettuata da tutti gli Stati membri fino al 31 dicembre 1961 — nella misura del 25% dei dazi della tariffa doganale comune relativi ai suddetti prodotti;

considerando che la Commissione seguirà attentamente lo sviluppo degli scambi relativi alle suddette merci, tenendosi pronta ad intervenire qualora le modalità per l'ammissione di una di tali merci al beneficio dell'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative e di tutte le misure di effetto equivalmente tra gli Stati membri, provocassero delle difficoltà;

HA PRESO LA PRESENTE DECISIONE NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI:

Articolo 1

La decisione del 4 dicembre 1958 relativa all'uso di un certificato per la circolazione delle merci tra gli Stati membri viene modificata come segue:

A. La lettera d) dell'articolo 1 è soppressa;

B. Il testo della lettera c) dell'articolo 2 viene sostituito come segue:

«c) siano ottenute in tale Stato membro e per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti non assoggettati ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili in tale Stato membro o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse, purché queste merci rispondano alle condizioni

stabilite dalle disposizioni emanate dalla Commissione in virtù dell'articolo 10, paragrafo 2 secondo comma del Trattato.»

Articolo 2

Le merci ottenute in uno Stato membro — per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti non assoggettati ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili in tale Stato membro, o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse — sono ammesse al beneficio dell'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative, nonché di ogni misura di effetto equivalente tra gli Stati membri, a condizione che i suddetti prodotti:

— siano originari di un altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato;

oppure

— si trovino in libera pratica in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1 del Trattato;

oppure

— siano stati assoggettati al prelievo di cui all'articolo 3 della presente decisione;

oppure

— siano originari, ai sensi dell'articolo 133 del Trattato, d'un paese o territorio d'oltremare associato alla Comunità Economica Europea.

Articolo 3

Per quanto riguarda le merci ottenute in uno Stato membro — per la fabbricazione delle quali siano stati impiegati prodotti di paesi terzi non assoggettati in alcuno Stato membro ai dazi doganali nè alle tasse di effetto equivalente loro applicabili o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse — l'ammissione al beneficio dell'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quantitative, nonché di ogni misura di effetto equivalente fra gli Stati membri è subordinata alla riscossione nello Stato membro di fabbricazione, di un prelievo la cui aliquota è pari ad una percentuale del dazio della tariffa diganale comune relativa ai suddetti prodotti. La Commissione, tenuto conto del grado di attuazione dell'unione doganale, fissa tale aliquota per ogni periodo da essa stabilito.

Articolo 4

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 della presente decisione, sono assimilati ai prodotti di paesi terzi previsti nel detto articolo quelli nella fabbricazione dei quali siano stati impiegati prodotti di paesi terzi che non siano stati assoggettati in alcuno Stato membro ai dazi doganali né alle tasse di effetto equivalente loro applicabili o che abbiano beneficiato di un ristorno totale o parziale di tali dazi o tasse, quando le merci così ottenute siano state prodotte in uno Stato membro diverso da quello ove è stata effettuata l'ultima fabbricazione e non siano state assoggettate al prelievo di cui all'articolo 3.

Articolo 5

I prodotti di paesi terzi vengono presi in considerazione, per il calcolo del prelievo di cui all'articolo 3, nello stato in cui si trovavano alla data della loro ammissione al regime nel quale è stata effettuata la fabbricazione, e secondo il valore e le altre basi d'imposizione in vigore a tale data.

Articolo 6

La data da prendersi in considerazione per la determinazione dell'aliquota del prelievo è quella in cui le merci di cui all'articolo 3 vengono ammesse all'esportazione. Tuttavia, quando le dette merci sono introdotte in deposito doganale nello Stato membro di fabbricazione prima di essere esportate verso un altro Stato membro, la data da prendersi in considerazione è quella in cui tali merci risultano introdotte in deposito.

Articolo 7

Fino al momento in cui tutti gli Stati membri avranno effettuato le riduzioni supplementari dei dazi doganali tra loro applicabili, adottate dai Rappresentanti dei loro Governi, riuniti in seno al Consiglio, in data 12 maggio 1960, le merci di cui all'articolo 3 sono ammesse al beneficio dell'abolizione dei dazi doganali, delle restrizioni quanti-

tative, nonché di ogni misura di effetto equivalente tra gli Stati membri, senza riscossione del prelievo.

A decorrere da tale momento e fino al 31 dicembre 1961, l'aliquota del prelievo di cui all'articolo 3 è fissata nella misura del 25 per cento.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione la data alla quale saranno applicate le riduzioni dei dazi doganali di cui al primo comma. La Commissione notificherà a tutti gli Stati membri la data alla quale, in conseguenza dell'entrata in vigore di tali riduzioni, il prelievo diventa applicabile.

Articolo 8

Gli Stati membri si tengono reciprocamente informati ed informano la Commissione dei provvedimenti che essi adottano ai fini dell'applicazione uniforme della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 giugno 1960.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

S. L. MANSHOLT